

Proc.n° xxx /2021 Ruolo Generale Lavoro.



**TRIBUNALE DI PISTOIA**  
**Sezione Lavoro**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Pistoia, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo  
grado, dott. xxxxx xxxxxx

nel procedimento n. xxx / 2021 , Ruolo Lavoro, tra

xxxxxxxxx xxxxxxxx , rappresentata e difesa dall'avvocato xxxxxxxxxxxx

**RICORRENTE**

Contro

**MINISTERO DELLISTRUZIONE** , rappresentato e difeso dall'avvocato xxxxx

xxxxxx ,

**CONVENUTO**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**Motivi della decisione**

La causa è stata discussa all'udienza "cartolare" del 23.05.2022 mediante le note scritte depositate dalle parti. Nella proprie note scritte le parti si sono riportate ai propri atti difensivi e alle rispettive istanze e conclusioni. La causa è stata decisa all'udienza anzidetta.

La causa è stata istruita con la documentazione prodotta dalle parti.

Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni che si preciseranno in seguito.

E' pacifico tra le parti che parte ricorrente è una assistente amministrativo, area B, assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del MIUR in data 01.09.2009 e attualmente in servizio presso l'Istituto Professionale di Stato "Martini" di Pistoia.

La ricorrente, prima dell'immissione in ruolo, ha prestato servizio alle dipendenze del MIUR in virtù di reiterati contratti a tempo determinato: - a.s. 2000/2001 – contratti dal 20.10.2000 al 19.12.2000, dal 20.12.2000 al 25.01.2001 per n. 18 ore di servizio settimanali, presso il Liceo Classico Statale "Forteguerra" – Pistoia, dal 26.01.2001 al 30.06.2001 per n. 36 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ris - "Martini" - Montecatini-Terme, nel profilo di Assistente Amministrativo, AREA B; - a.s. 2001/2002 – contratto dal 27.09.2001 al 31.08.2002, per n. 36 ore di servizio settimanali, nel profilo Assistente Amministrativo, AREA B, presso l'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ris - "Martini" - Montecatini-Terme; - a.s. 2002/2003 – contratto dal 01.09.2002 al 31.08.2003, per n. 36 ore di servizio settimanali, nel profilo Assistente Amministrativo, AREA B, presso Istituto Tecnico - Agrario - "Anzilotti" - Pescia; - a.s. 2003/2004 – contratto dal 01.09.2003 al 31.08.2004, per n. 36 ore di servizio settimanali, nel profilo Assistente Amministrativo, AREA B, presso l'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ris - "Martini" - Montecatini-Terme; - a.s. 2004/2005 – contratto dal 01.09.2004 al 31.08.2005, per n. 36 ore di servizio settimanali, nel profilo Assistente Amministrativo, AREA B, presso l'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ris - "Martini" - Montecatini-Terme; - a.s. 2005/2006 – contratto dal 01.09.2005 al 31.08.2006, per n. 36 ore di servizio settimanali, nel profilo Assistente Amministrativo, AREA B, presso l'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ris - "Martini" - Montecatini-Terme; - a.s. 2006/2007 – contratto dal 01.09.2006 al 31.08.2007, per n. 36 ore di servizio settimanali, nel profilo Assistente Amministrativo, AREA B, presso l'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ris - "Martini" - Montecatini-Terme; - a.s. 2007/2008 – contratto dal 01.09.2007 al 31.08.2008, per n. 36 ore di servizio settimanali nel profilo Assistente Amministrativo, AREA B, presso l'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ris - "Martini" - Montecatini-Terme; - a.s. 2008/2009 – contratto dal 01.09.2008 al 31.08.2009, per n. 36 ore di servizio settimanali, nel profilo Assistente Amministrativo, AREA B, presso l'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ris - "Martini" - Montecatini-Terme.

Il Ministero convenuto, in sede di ricostruzione della carriera della ricorrente nel frattempo assunta a tempo indeterminato, ai fini della sua collocazione nelle corrispondenti fasce stipendiali, ha applicato le disposizioni contenute negli articoli 569 e 570 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) e nell' art. 4, comma 13 , D.P.R. n. 399/1988 , a norma delle quali il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali - è riconosciuto ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi per il periodo eccedente, ai soli fini economici per il rimanente terzo - è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Quindi, per effetto di tali disposizioni anni 1 , mesi 6 e giorni 16 di servizio non di ruolo sono stati riconosciuti ai soli fini economici e quindi non sono stati immediatamente valutati ai fini della corretta collocazione negli scaglioni stipendiali corrispondenti alla complessiva anzianità di servizio. Parte ricorrente agisce, quindi, per ottenere l'integrale ed immediata valutazione del servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera e, dunque, ai fini della collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali con conseguente condanna del Ministero convenuto al pagamento delle differenze retributive, così come quantificate nel ricorso.

Il Ministero resistente, costituendosi in giudizio, ha ribadito la legittimità del proprio operato.

Con l'odierno ricorso la ricorrente ha formulato, quindi, una domanda finalizzata ad ottenere dopo l'immissione in ruolo, l'integrale ed immediata valutazione del servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera e, dunque, ai fini della collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali.

La questione oggetto del presente giudizio è stata affrontata dalla Suprema Corte la quale, con la sentenza n. 31150/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: "L'art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE (...). Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato".

Nel caso di specie, alla luce del principio anzidetto, è evidente che il decreto di ricostruzione della carriera della ricorrente è stato elaborato in violazione del principio di non discriminazione, in quanto è stata riconosciuta a parte ricorrente un'anzianità di servizio preruolo, sia ai fini giuridici sia ai fini economici, e cioè per l'immediata collocazione negli scaglioni stipendiali, anni 7 e mesi 1 (più anni 1, mesi 6 e giorni 16 ai soli fini economici).

Alla ricorrente, quindi, applicando il criterio del calcolo effettivo, va riconosciuta un'anzianità di servizio preruolo, sia ai fini giuridici sia ai fini economici, anni 8, mesi 7 e giorni 16. In considerazione dell'anzianità di servizio maturata, l'attuale ricorrente ha diritto a percepire gli importi così come quantificati nel ricorso (€ 2.158,62). Tale quantificazione non è stata contestata specificamente da parte convenuta e le differenze retributive richieste sono relative agli ultimi 5 anni precedenti alla lettera di diffida del 25.05.2018 (doc. n.6 allegato al ricorso).

Le spese di lite si compensano integralmente alla luce della obiettiva complessità e controvertibilità delle questioni dirimenti il presente giudizio.

### **P.Q.M.**

- 1) Dichiaro il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'intero servizio pre ruolo effettuato presso le scuole statali calcolato in anni 8, mesi 7 e giorni 16.
- 2) Condanna parte convenuta al pagamento delle differenze retributive così come quantificate nel ricorso, oltre interessi.
- 3) Compensa le spese di lite.
- 4) Motivazione nei 60 giorni.

Pistoia, 23/05/2022

Il Giudice

Dott. xxxxxx xxxxxx